

C O N V E N Z I O N E

**Per la costituzione del Consorzio di polizia locale
“Nordest Vicentino”**

Tra i seguenti comuni:

- il comune di _____, rappresentato dal dirigente del _____, codice fiscale e partita IVA _____, con sede in _____, _____ n. ___;
- il comune di _____, rappresentato dal dirigente del _____, codice fiscale e partita IVA _____, con sede in _____, _____ n. ___;
- il comune di _____, rappresentato dal dirigente del _____, codice fiscale e partita IVA _____, con sede in _____, _____ n. ___;
- il comune di _____, rappresentato dal dirigente del _____, codice fiscale e partita IVA _____, con sede in _____, _____ n. ___;
- il comune di _____, rappresentato dal dirigente del _____, codice fiscale e partita IVA _____, con sede in _____, _____ n. ___;

Premesso che:

- il Comune di Thiene gestisce il servizio di polizia locale a mezzo di una propria organizzazione;
- a decorrere dal 1994, tramite la stipulazione di apposite convenzioni, di tale servizio hanno fruito anche altri Comuni;
- è emersa l'opportunità di dare un'organizzazione stabile a tale forma associata di gestione del servizio, prescegliendo la forma del consorzio tra enti locali, disciplinato dall'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- tra le finalità che il nuovo Ente intende perseguire si possono evidenziare:
 - a. un miglioramento dell'efficienza della gestione attraverso la realizzazione di economie di raggio d'azione e di economie di scala;
 - b. una maggiore professionalità degli addetti reperibili, che vengono messi stabilmente a disposizione anche degli enti più piccoli;
 - c. un miglioramento del servizio anche sotto il profilo dell'efficacia intesa sia come ottimizzazione dei servizi erogati, sia come possibilità di fornire servizi aggiuntivi;
 - d. il conferimento alla gestione di una forte autonomia gestionale e rappresentativa.
- che i Consigli comunali hanno approvato sia il presente schema di convenzione, che lo statuto del costituendo nuovo ente consortile;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO

Tra i seguenti comuni fondatori: Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Thiene, Villavderla, Zanè, Zugliano viene stabilito di formare il CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE "Nordest Vicentino" ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 2 della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40.

Al Consorzio possono partecipare altri Enti Locali, previa votazione favorevole a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote da parte dell'assemblea.

La sede legale del Consorzio è stabilita nel Comune di Thiene. Potranno, tuttavia, essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio consortile per motivi logistici e di razionalizzazione del servizio, pur assicurando l'unicità del servizio medesimo.

2. FINALITÀ E SCOPI

Il Consorzio svolgerà funzioni e servizi istituzionali di polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si rinvia anche a quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto consortile, riguardante le funzioni del Consorzio.

Tali servizi saranno svolti nel territorio dei comuni consorziati ed eventualmente potranno essere svolti anche a favore di terzi.

3. DURATA

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte di Enti partecipanti, come previsto dall'art. 3 dello Statuto.

4. RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o assessori o consiglieri comunali, dal Sindaco appositamente delegati.

Ciascun componente dell'Assemblea disporrà di un numero di voti proporzionali alle quote di partecipazione. Tali quote di partecipazione sono determinate come stabilito all'art. 6 dello statuto.

5. QUOTE FINANZIARE DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione finanziaria di ogni ente consorziato è commisurata ad un importo pari alla differenza tra:

- il costo del servizio effettivamente fruito (numero di ore di servizio moltiplicato per il costo orario stabilito dall'assemblea del Consorzio)
- e
- l'ammontare delle sanzioni introitate nel territorio del Comune.

L'eventuale differenza positiva per il 50% rimane al Consorzio a scopo di investimento e per il 50% viene versato al Comune di competenza.

Allo scopo di assicurare le necessarie risorse di funzionamento, i Comuni consorziati si impegnano ad erogare al Consorzio, trimestralmente, una parte proporzionale della singola quota finanziaria di partecipazione, (prevista dall'art. 6 dello Statuto), nell'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

6. GARANZIE

Gli enti consorziati si impegnano a pagare la propria quota finanziaria di partecipazione entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione dell'apposita comunicazione da parte del Consorzio.

In caso di ritardato pagamento delle quote finanziarie consortili saranno addebitati gli interessi passivi al tasso di interesse legale.

Decorsi ulteriori sessanta giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo di quota consorziale, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la riscossione coattiva, ai sensi di legge.

7. FORME DI INFORMAZIONE

L'informazione agli enti aderenti avverrà mediante l'invio agli stessi, da parte del Consorzio, degli atti approvati dagli organi collegiali. Su richiesta di ciascun ente consorziato, sarà trasmesso ogni altro atto amministrativo del Consorzio.

8. ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi di governo del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea consortile, che è organo permanente;
- b) il Presidente dell'Assemblea, che viene eletto in seno alla stessa;
- c) Il Consiglio di Amministrazione, che è composto da tre componenti esperti, compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
- d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio.

L'individuazione delle competenze dei predetti organi, nonché gli altri aspetti relativi alla composizione ed alla durata, sono contenuti nello Statuto del Consorzio, secondo i criteri previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lgs n. 267/2000.

Del Consiglio di Amministrazione non potranno far parte i componenti l'Assemblea consorziale.

Gli enti associati al Consorzio tramite "Convenzionamento", ex art. 30 del T.U. 267/2000, possono essere invitati alle riunioni degli organi collegiali consortili, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

9. NOMINE

La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

10. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le proposte di modifiche e/o integrazioni della Convenzione possono essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio o da uno degli organi consortili. Le richieste di modifiche non rilevanti e di semplice adeguamento normativo si intendono approvate se ottengono l'assenso dell'Assemblea Consortile, con votazione favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) degli Enti consorziati, che rappresentino in ogni caso la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Le modifiche e le integrazioni sostanziali e di rilievo alla convenzione consortile devono invece essere previamente approvate, con delibera consiliare, da parte di tutti gli associati, a norma di legge e, successivamente, dall'Assemblea consortile con le modalità del presente comma.

L'eventuale adesione di altri Enti al Consorzio o il recesso di Enti partecipanti non devono intendersi modifiche alla presente convenzione.

11. RECESSO

L'eventuale recesso dal Consorzio da parte di un ente associato, può essere esercitato solamente entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e avrà decorrenza effettiva dal 1° gennaio

dell'anno successivo; esso deve essere presentato esclusivamente per iscritto, entro il succitato termine, a mezzo raccomandata A.R. inviata al Presidente. In ogni caso, fatto salvo l'espresso previo assenso da parte dell'Assemblea Consortile, tale facoltà di recedere dal Consorzio potrà essere esercitata dai consorziati non prima che siano trascorsi almeno cinque (5) anni dalla data di effettiva adesione al Consorzio e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste in Convenzione.

In caso di recesso, l'Ente consorziato recedente non ha diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di partecipazione per spese di investimento e non potrà avanzare pretesa alcuna sul patrimonio consortile mentre avrà diritto ad ottenere i beni conferiti se ancora in uso e nelle condizioni in cui si trovano o l'equivalente del loro valore calcolato alla data del recesso. L'Ente recedente dovrà assorbire dal Consorzio nel proprio organico, salvo diverso specifico accordo, un numero di dipendenti almeno pari al personale e dotazione organica trasferiti al Consorzio oppure pari a quello risultante dal rapporto tra il numero minimo di ore annue usufruite nell'anno precedente e il numero di ore previste pro capite dal contratto con arrotondamento per eccesso solo se il resto in ore supera il 70% delle ore di servizio di un dipendente. Per quanto riguarda le categorie del personale da assorbirsi terrà conto della funzionalità di un servizio adeguato all'Ente recedente.

12. SCIoglimento DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio il capitale di dotazione dell'Ente verrà liquidato tra gli enti facenti parte del Consorzio, in proporzione all'ultima quota di partecipazione annuale.

In caso di scioglimento del Consorzio, il personale dipendente ed in servizio transiterà nei ruoli organici degli enti aderenti al Consorzio, in base agli accordi che saranno assunti dagli stessi enti; in mancanza di accordo, l'assemblea assegnerà d'ufficio il personale in servizio ai predetti enti:

- a. in relazione al numero di unità di personale conferito dai Comuni consorziati nella fase di costituzione del consorzio;
- b. relativamente al personale eccedente tale numero in proporzione all'ultima quota di partecipazione annuale.

13. NORMA TRANSITORIA

Le parti contraenti incaricano il componente anziano (il rappresentante del Comune ove ha sede il Consorzio) per la convocazione e la presidenza della prima Assemblea consorziale per la elezione degli organi consortili.

La prima Assemblea del Consorzio deve riunirsi per l'elezione degli Organi consortili, in base all'art. 10 dello Statuto consortile.

Fino al 31 dicembre 2009, i locali di cui disporrà il Consorzio saranno messi a disposizione da parte dei Comuni consorziati a titolo gratuito; restano, peraltro, a carico del Consorzio le spese di gestione di tali stabili.

Fino al 31 dicembre 2009 le tariffe orarie sono fissate come da prospetto allegato A. Eventuali modifiche verranno approvate dall'Assemblea consortile in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

Fino al 31.12.2009 quanto previsto all'articolo 6, comma 1, dello statuto rimane sospeso e le quote di partecipazione sono stabilite annualmente in base alla spesa sostenuta da ciascun comune

consorziato nell'esercizio precedente sulla scorta di prospetto redatto dal Comando sulle ore di servizio rese a ciascun Comune consorziato per la rispettiva tariffa. In caso di recesso di singoli enti le quote di partecipazione sono automaticamente ricalcolate mentre in caso di ingresso di nuovi enti la rispettiva quota viene calcolata con riferimento al numero di ore concordate per la relativa tariffa. Per l'anno in corso le quote di partecipazione sono quelle risultanti nel prospetto allegato A.

All'atto di attivazione del Consorzio viene trasferito al Consorzio stesso il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato attualmente in servizio presso i Comuni consorziati, nonché la dotazione strumentale in uso al servizio di polizia locale.

Fino all'adozione del regolamento di organizzazione, della dotazione organica e dell'accordo decentrato aziendale il Consorzio farà riferimento al regolamento di organizzazione e all'accordo decentrato aziendale del Comune di Thiene. La dotazione organica iniziale corrisponde alla sommatoria delle quote di dotazione esistenti presso i comuni aderenti così pure il fondo iniziale destinato al salario accessorio corrisponderà alla sommatoria delle quote destinate in ciascun comune al personale trasferito.

Fintanto che il Consorzio non si doterà di regolamenti propri farà riferimento ai regolamenti vigenti del Comune di Thiene.

Fino a che il Consorzio non sarà completamente autonomo nella gestione di tutte le attività consortili si avvarrà del supporto degli uffici del Comune di Thiene (contabilità, personale, provveditorato, ...).

La gestione delle attività di consulenza e assistenza, di manutenzione e di sviluppo del sistema informatico (fonia e dati) sarà assicurata dalla società Pasubio tecnologie srl, società a totale capitale pubblico incaricata della gestione in house providing di tale servizio per i comuni associati tra i quali Thiene, con adozione di specifico accordo.

Il Consorzio subentra al Comune di Thiene nelle convenzioni sottoscritte con i Comuni che non aderiscono al Consorzio stesso.

Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, i Comuni consorziati verseranno un'anticipazione della propria quota finanziaria di partecipazione, necessaria per far fronte all'avvio dell'attività del Consorzio, nell'ammontare stabilito nel prospetto allegato B.

14. RAPPORTI CON I SINDACI

Il Programma di intervento nel territorio dei singoli Comuni consorziati e le modifiche sostanziali dello stesso vengono definiti e concordati con i Sindaci di ogni singolo Comune.

15. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra gli enti associati saranno deferite al giudice competente.

16. REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente convenzione saranno sostenute dal Comune di Thiene e successivamente rimborsate dal Consorzio.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In ogni caso dovranno essere osservati i principi di stretta pertinenza e di non eccedenza delle operazioni di trattamento.

18. RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs n. 267/2000 ed alla legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

1. OGGETTO.....	2
2. FINALITÀ E SCOPI	2
3. DURATA.....	3
4. RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE.....	3
5. QUOTE FINANZIARE DI PARTECIPAZIONE	3
6. GARANZIE	3
7. FORME DI INFORMAZIONE	4
8. ORGANI DEL CONSORZIO.....	4
9. NOMINE.....	4
10. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE.....	4
11. RECESSO	4
12. SCIoglimento DEL CONSORZIO	5
13. NORMA TRANSITORIA	5
14. RAPPORTI CON I SINDACI	6
15. CONTROVERSIE	6
16. REGISTRAZIONE	6
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
18. RINVIO.....	7